



## Regolamento Comitati Sportivi

Il presente Regolamento, approvato dall'Organo Amministrativo, disciplina la composizione, la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti, i poteri e i mezzi dei Comitati Sportivi (di seguito, "Comitati").

### Articolo 1 – Composizione e nomina

- 1.1 I Comitati sono istituiti, con delibera dell'Organo Amministrativo, in base alle attività sportive che verranno praticate dalla società e che la stessa si affilierà alla Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione.
- 1.2 I Comitati sono composti da tre a sette membri, di cui uno è il Presidente dell'Organo Amministrativo della società e che assume anche la carica di Presidente dei vari Comitati, il restante tra i tesserati della società ovvero soggetti esterni alla stessa. I componenti dei Comitati devono avere competenze funzionali allo svolgimento dei compiti che sono chiamati a svolgere.
- 1.3 L'Organo Amministrativo nomina e revoca i componenti dei Comitati.
- 1.4 La carica da compente dei Comitati è completamente a titolo gratuito.

### Articolo 2 – Funzionamento

- 2.1 I Comitati si riuniscono periodicamente con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie attività nella sede legale o in una delle sedi secondarie della società.
- 2.2 Le riunioni sono convocate, con qualsiasi mezzo di comunicazione, dal Presidente dei Comitati.
- 2.3 I Comitati sono validamente riuniti in presenza della maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dei Comitati.
- 2.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente dei Comitati non potrà svolgersi nessuna riunione.
- 2.9 La verbalizzazione delle riunioni è facoltativa ed è a cura del Presidente dei Comitati.

### Articolo 3 – Compiti


- 3.1 I Comitati svolgono funzioni esclusivamente propositive nei confronti dell'Organo Amministrativo e i propri pareri non hanno nessun potere vincolante sulle decisioni dell'Organo Amministrativo.
- 3.2 La materia esclusiva competente dei Comitati è relativa all'organizzazione dell'attività sportiva a cui i Comitati saranno istituiti.

### Articolo 4 - Poteri e mezzi

I Comitati, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; il Comitati non hanno nessuna risorsa finanziaria.

#### **Articolo 5 - Disposizioni finali**

L'Organo Amministrativo può in qualsiasi momento apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie.

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the end, located in the bottom right corner of the page.